

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE

“SCACCO MATTO AL FUTURO”

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Scheda sintetica;**
- b. Nota informativa;**
- c. Condizioni di assicurazione, comprensive di:**
 - c1) Regolamento della gestione interna separata;**
- d. Glossario;**
- e. Modulo di Proposta/Polizza;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa.

SCHEMA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE

“SCACCO MATTO AL FUTURO”

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP N° 01794 del 9/02/2001, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00139, con Sede Legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo (AR), Italia e Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Via Francesco De Sanctis, 11- 00195 Roma (RM), Italia.

Società soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop..

1.b) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del contratto è “SCACCO MATTO AL FUTURO”.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto (sia totale che parziale) purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Nel caso si eserciti il diritto di riscatto totale il contratto si estingue anticipatamente.

1.e) Pagamento dei premi

Esistono varie tipologie di premio:

- *Premio iniziale (di sottoscrizione):* l'importo del premio iniziale deve essere non inferiore a 900,00 Euro ed è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.
- *Premi/o ricorrenti/e (di rata):* l'importo del premio ricorrente/di rata, pattuito alla stipula del contratto, è indicato nella polizza. Il premio potrà essere pagato con periodicità mensile, trimestrale, semestrale e annuale, senza alcun costo aggiuntivo di frazionamento. L'importo minimo mensile, trimestrale, semestrale e annuo del premio è rispettivamente pari a 75 ,00 Euro, 225,00 Euro, 450,00 Euro e 900,00 Euro. L'importo del premio ricorrente non può essere inferiore a 900,00 Euro annui.

Il *Premio iniziale (di sottoscrizione)* è dovuto nel suo ammontare complessivo in via anticipata alla data di decorrenza del contratto, mentre i successivi premi ricorrenti devono essere corrisposti secondo la periodicità indicata in polizza, ma in nessun caso dopo il decesso dell'Assicurato.

Per quanto riguarda i *premi ricorrenti*, il Contraente ha la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di richiedere:

a) *sospensione del pagamento dei premi ricorrenti:* il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto di riscatto sulle prestazioni assicurate in vigore, purché la richiesta di sospensione pervenga alla Compagnia almeno 30 giorni prima della decorrenza del premio di rata. La sospensione del pagamento dei premi avverrà automaticamente, nel caso in cui il Contraente, in ritardo con il pagamento di un premio di rata, non provvederà a sanare il mancato pagamento; il pagamento di un premio ricorrente successivo a quello non pagato non sana il ritardo maturato ma determina la riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti di cui all'ipotesi sub b);

b) *riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti:* il Contraente ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento dei premi ricorrenti da una successiva data di decorrenza, purché la richiesta pervenga alla Compagnia almeno 30

giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata;

c) *modifica dell'importo del premio*: il Contraente ha facoltà di chiedere la modifica dell'importo del premio ricorrente pattuito, purché la richiesta pervenga alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata;

d) *modifica della rateazione dei premi ricorrenti*: il Contraente ha facoltà di chiedere la modifica della rateazione, purché la richiesta pervenga alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata.

Versamento/i aggiuntivo/i: il Contraente può effettuare il versamento dei premi unici aggiuntivi anche in data diversa dalla ricorrenza di polizza, per un importo minimo di 900,00 Euro.

Variazioni: tutte le richieste di variazioni contrattuali consentite, relativamente ai premi, devono pervenire per iscritto alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza del premio di rata; l'indirizzo è il seguente: *BancAssurance Popolari S.p.A. Via Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma (RM).*

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

SCACCO MATTO AL FUTURO appartiene alla categoria di contratti vita rivalutabili senza durata prefissata ma pari alla durata di vita dell'Assicurato, denominati a Vita Intera, le cui prestazioni assicurate sono collegate alla rivalutazione certificata dal rendimento annuo della Gestione Separata "BAP Gestione".

In base al presente contratto, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari, alla morte dell'Assicurato, il valore acquisito corrispondente alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi già corrisposti alla data di liquidazione.

Trattandosi di una polizza di assicurazione a vita intera a tasso tecnico 0%, la parte di premio relativa al solo rischio di mortalità è nulla. Conseguentemente, il capitale liquidabile al verificarsi dell'evento assicurato è il risultato della capitalizzazione delle somme versate al netto dei soli costi del contratto.

Si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, verrà effettuato il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

OPZIONI CONTRATTUALI: il Contraente può scegliere di convertire il valore di riscatto, purché l'età dell'Assicurato sia inferiore a 70 anni alla data di richiesta, in una delle seguenti forme:

1. *opzione da capitale in rendita vitalizia: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;*
2. *opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;*
3. *opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore del sopravvissuto designato e fino a che quest'ultimo è in vita.*

La prestazione inizialmente assicurata, derivante dalla corresponsione del premio alla sottoscrizione, decurtato dei costi di contratto di cui al punto 4 della presente Scheda sintetica, è indicata nella lettera di benvenuto.

Al 31 dicembre di ogni anno solare le prestazioni assicurate acquisite e maturate verranno rivalutate nella misura e secondo le modalità contenute nell'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione. Per la prestazione assicurata acquisita nell'arco dell'anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata *pro-rata temporis* a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'anno, la rivalutazione delle prestazioni assicurate verrà effettuata *pro-rata temporis*:

- *per i contratti stipulati antecedentemente all'anno del decesso*: a partire dal 1° gennaio dell'anno del decesso fino all'ultimo giorno del mese precedente la data del decesso, per la parte di capitale assicurato proveniente dai premi versati, al netto dei caricamenti e con le rivalutazioni acquisite, in epoche antecedenti all'anno del decesso, e a partire dalla rispettiva data di decorrenza fino all'ultimo giorno del mese precedente il decesso in caso di versamenti di nuovi premi nell'anno in corso;
- *per i contratti stipulati nell'anno del decesso*: a partire dalla data di decorrenza contrattuale fino all'ultimo giorno del mese precedente la data del decesso e, in caso di versamenti di nuovi premi nell'anno in corso, dalla rispettiva data di decorrenza sempre fino all'ultimo giorno del mese precedente il decesso.

In tali casi la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene secondo le modalità previste dall'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione ed utilizzando l'80% del

rendimento annuo ultimo certificato, al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari all'1,5%, a titolo di commissione di gestione.

In caso di riscatto, esercitabile purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo, la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

INDICATORE SINTETICO "COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO"

GESTIONE SEPARATA "BAP GESTIONE"

Premio ricorrente: € 900
Sesso ed età: indifferente
Durata: 25 anni

Premio ricorrente: € 1.500
Sesso ed età: indifferente
Durata: 25 anni

Premio ricorrente: € 3.000
Sesso ed età: indifferente
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,78%
10	2,19%
15	1,97%
20	1,85%
25	1,78%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,78%
10	2,19%
15	1,97%
20	1,85%
25	1,78%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,78%
10	2,19%
15	1,97%
20	1,85%
25	1,78%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “BAP GESTIONE” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento netto riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	5,08%	3,50%*	3,59%	2,00%
2005	5,04%	3,46%*	3,16%	1,70%
2006	4,80%	3,23%*	3,86%	2,00%
2007	4,50%	2,93%*	4,41%	1,71%
2008	4,31%	2,75%*	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

BancAssurance Popolari S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

*Il rappresentante legale
Emanuele Marsiglia
Direttore Generale*



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE

“SCACCO MATTO AL FUTURO”

La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per la sottoscrizione, con cognizione di causa, del contratto.

Tuttavia questa Nota non sostituisce in nessun caso le Condizioni di assicurazione che regolano il contratto.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP N° 01794 del 9/02/2001, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00139, con Sede Legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo (AR), Italia e Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 - 00195 Roma (RM), Italia; Tel. 0642045801; sito internet www.bancassurance.it; indirizzo di posta elettronica info@bancassurance.it.

Società soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop.. Il bilancio di esercizio è certificato dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MI), Italia.

2. Conflitto di interessi

La Compagnia si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente e/o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo Banca Etruria;

- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non possa essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Banca Etruria o con cui il Gruppo medesimo intrattienga rapporti di affari rilevanti.

La Compagnia ha delegato la gestione degli attivi della gestione interna separata "BAP GESTIONE" a BPM Sgr. I rapporti tra la Compagnia e il soggetto delegato sono regolati in modo da evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Compagnia, inoltre, assicura, in ogni caso che le operazioni poste in essere dal soggetto delegato siano effettuate nell'interesse del Contraente e comunque alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Banca Etruria o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Compagnia ha previsto specifici limiti massimi di investimento (nella misura del 20% del patrimonio della gestione separata) in tali tipologie di strumenti finanziari. Inoltre, la Compagnia effettua un costante monitoraggio sui costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, anche al fine di contenere i costi a carico del Contraente.

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Compagnia non ha attualmente in essere accordi che prevedano la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Compagnia si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, sarà data opportuna informativa al Contraente, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, la Compagnia si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate direttamente o dal soggetto delegato anche con soggetti

facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione (e/o ricezione e trasmissione di ordini) applicate dalle controparti, le stesse sono ripetute sulla gestione interna separata nella medesima misura, senza alcun aggravio. Inoltre, la selezione delle controparti è effettuata al fine di contenere i costi a carico del Contraente ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi. In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Si sottolinea, infine, che l'attività di collocamento dei prodotti della Compagnia può essere effettuata direttamente o anche per il tramite di soggetti facenti parte del Gruppo Banca Etruria.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato, che prevede il versamento di premi unici ricorrenti.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

OPZIONI CONTRATTUALI: il Contraente può scegliere di convertire il valore di riscatto, purché l'età dell'Assicurato sia inferiore a 70 anni alla data di richiesta, in una delle seguenti forme:

1. *opzione da capitale in rendita vitalizia:* la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
2. *opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia:* la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
3. *opzione da capitale in rendita reversibile:* la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore del sopravvissuto designato e finché questi è in vita.

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto al Contraente, con la lettera di benvenuto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La Compagnia, inoltre, si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture

assicurative per le quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.

Trattandosi di una polizza di assicurazione a vita intera a tasso tecnico 0%, la parte di premio relativa al solo rischio di mortalità è nulla. Conseguentemente il capitale liquidabile al verificarsi dell'evento assicurato, è il risultato della capitalizzazione delle somme versate al netto dei soli costi del contratto.

La prestazione inizialmente assicurata, derivante dalla corresponsione del premio alla sottoscrizione, è indicata nella lettera di benvenuto.

Al 31 dicembre di ogni anno solare le prestazioni assicurate acquisite e maturate verranno rivalutate nella misura e secondo le modalità previste dall'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione. Per la prestazione assicurata acquisita nell'arco dell'anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata *pro-rata temporis* a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre.

4. Premi

Le prestazioni assicurate, di cui al punto 3, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il relativo premio. Esistono varie tipologie di premio:

- *Premio iniziale (di sottoscrizione):* l'importo del premio iniziale deve essere non inferiore a 900,00 Euro ed è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Compagnia mediante bonifico bancario o mediante addebito in c/c;
- *Premi/o ricorrenti/e (di rata):* l'importo del premio ricorrente/di rata, pattuito alla stipula del contratto, è indicato nella polizza. Il premio potrà essere pagato con periodicità mensile, trimestrale, semestrale e annuale, senza alcun costo aggiuntivo di frazionamento. L'importo minimo mensile, trimestrale, semestrale e annuo del premio è rispettivamente pari a 75,00 Euro, 225,00 Euro, 450,00 Euro e 900,00 Euro. L'importo del premio ricorrente non può essere inferiore a 900,00 Euro annui. Il pagamento del premio di rata deve essere effettuato a favore della Compagnia mediante Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il Premio iniziale (di sottoscrizione) è dovuto nel suo ammontare complessivo in via anticipata alla data di decorrenza del contratto, mentre i successivi premi ricorrenti devono essere corrisposti secondo la periodicità indicata in polizza, ma in nessun caso dopo il decesso dell'Assicurato.

Per quanto riguarda i premi ricorrenti, il Contraente ha la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di richiedere:

a) *sospensione del pagamento dei premi ricorrenti:* il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto di riscatto sulle prestazioni assicurate in vigore, purché la richiesta di sospensione pervenga alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata. La sospensione del pagamento dei premi avverrà automaticamente, nel caso in cui il Contraente, in ritardo

con il pagamento di un premio di rata, non provvederà a sanare il mancato pagamento;

b) riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti: il Contraente ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento dei premi ricorrenti da una successiva data di ricorrenza, purché la richiesta pervenga alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata;

c) modifica dell'importo del premio: il Contraente ha facoltà di chiedere la modifica dell'importo del premio ricorrente pattuito, purché la richiesta pervenga alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata;

d) modifica della rateazione dei premi ricorrenti: il Contraente ha facoltà di chiedere la modifica della rateazione, purché la richiesta pervenga in Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del premio di rata;

- *Versamento/i aggiuntivo/i:* il Contraente può effettuare il versamento dei premi unici aggiuntivi anche in data diversa dalla ricorrenza di polizza, con un minimo di 900,00 Euro.

Il pagamento deve essere effettuato a favore della Compagnia mediante bonifico bancario o addebito in c/c.

- *Variazioni:* tutte le richieste di variazioni contrattuali consentite, relativamente ai premi, devono pervenire per iscritto alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza del premio di rata; l'indirizzo è il seguente: *BancAssurance Popolari S.p.A. Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma (RM).*

In caso di estinzione del c/c bancario presso la Banca Distributrice, il Contraente, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto assicurativo, potrà effettuare il pagamento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi tramite diverso istituto di credito, facendo accreditare i successivi premi mediante bonifico bancario a favore di BancAssurance Popolari S.p.A. sul c/c n. 25142 ABI 05390 CAB 03201, presso Banca Etruria, sede di Roma, Via Uffici del Vicario, 451 - 00186 Roma, con l'indicazione nella causale del bonifico del numero di polizza e del nominativo del Contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Al 31 dicembre di ogni anno solare, le prestazioni assicurate acquisite e maturate saranno rivalutate nella misura e secondo le modalità contenute nell'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione, mediante aumento a carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale scopo. Per la parte di capitale acquisita nell'arco dell'anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata *pro-rata temporis* a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre.

Tale aumento viene determinato secondo un tasso annuo di rivalutazione ottenuto sottraendo dal rendimento della gestione interna separata "BAP Gestione", retrocesso dalla Compagnia secondo un'aliquota di retrocessione del 100%, una percentuale

(minimo trattenuto) fissa dell'1,5% annuo, a titolo di commissione di gestione.

Per maggiori dettagli sulla gestione interna separata stessa si rimanda alla sezione C.

Ogni rivalutazione viene quindi applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'anno, la rivalutazione delle prestazioni assicurate verrà effettuata *pro-rata temporis*:

- *per i contratti stipulati antecedentemente all'anno del decesso:* a partire dal 1° gennaio dell'anno del decesso fino all'ultimo giorno del mese precedente la data del decesso, per la parte di capitale assicurato proveniente dai premi versati, al netto dei caricamenti e con le rivalutazioni acquisite, in epoche antecedenti all'anno del decesso, e a partire dalla rispettiva data di decorrenza fino all'ultimo giorno del mese precedente il decesso in caso di versamenti di nuovi premi nell'anno in corso;
- *per i contratti stipulati nell'anno del decesso:* a partire dalla data di decorrenza contrattuale fino all'ultimo giorno del mese precedente la data del decesso e, in caso di versamenti di nuovi premi nell'anno in corso, dalla rispettiva data di decorrenza sempre fino all'ultimo giorno del mese precedente il decesso.

In tali casi la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene secondo le modalità previste all'Art. 6 ed utilizzando l'80% del rendimento annuo ultimo certificato al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Il rendimento della gestione interna separata "BAP GESTIONE" viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Compagnia e reso noto al Contraente mediante comunicazione scritta e pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

Il Contraente ha altresì facoltà di richiedere in ogni tempo il rendimento della gestione interna separata e il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il gestione interna separata.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Il Contraente può scegliere di convertire il valore di riscatto, purché l'età dell'Assicurato sia inferiore a 70 anni di età alla data di richiesta, in una delle seguenti forme:

1. *opzione da capitale in rendita vitalizia:* la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;

2. *opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia*: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
3. *opzione da capitale in rendita reversibile*: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore del sopravvissuto designato e fino a che quest'ultimo è in vita.

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto al Contraente, con la lettera di benvenuto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La Compagnia, inoltre, si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome gestione interna separata "BAP GESTIONE", la cui valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione interna separata ha come finalità il conseguimento di risultati costanti nel tempo nell'ottica della conservazione del capitale.

Il rendimento annuo della gestione interna separata "BAP GESTIONE" viene calcolato al termine di ciascun anno solare, con riferimento al "periodo di osservazione" costituito dall'anno stesso e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione interna separata al valore medio dello stesso nel periodo preso in considerazione.

La composizione della gestione interna separata è costituita per la maggior parte da Titoli di Stato e obbligazioni *corporate*, a tasso fisso e variabile, differenziati anche per *duration*, in un'ottica di minimizzazione del rischio di tasso, e da una quota di titoli azionari e obbligazioni convertibili che hanno uno scopo maggiormente speculativo.

Alla data di aggiornamento del presente Fascicolo informativo, non sono presenti strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo di appartenenza della Compagnia.

Lo stile gestionale è improntato a privilegiare titoli governativi e, per la parte azionaria, effettuare periodicamente una rotazione del portafoglio con operazioni di compravendita ritenute interessanti.

La gestione degli attivi della gestione interna separata "BAP GESTIONE", è stata delegata dalla Compagnia a BPM Sgr.

La gestione della gestione interna separata "BAP GESTIONE" è annualmente sottoposta a

certificazione da parte della Società di Revisione, iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI), Italia.

Per maggiori dettagli sulla gestione interna separata si rimanda al "Regolamento del Fondo", che è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Le commissioni di ingresso (caricamenti) applicate sul premio versato alla sottoscrizione sono indicate nella tabella seguente. Sul premio versato alla sottoscrizione (non sui premi ricorrenti), nella commissione di ingresso, è ricompreso anche un costo a titolo di spese di emissione del contratto pari a 25,00 Euro.

Tabella 1. Costi gravanti sul premio versato alla sottoscrizione

Premio	Spese di emissione*	Commissione d'ingresso
>=900,00 Euro	25,00 Euro	3,0 %

Esempio

Premio versato alla sottoscrizione: 10.000,00 Euro

Caricamento: 3% (di cui 25,00 Euro destinati alle spese di emissione del contratto)

Capitale iniziale acquisito: 9.700,00 Euro

Per i premi ricorrenti o nel caso di versamenti aggiuntivi si considererà la tabella successiva:

Tabella 2. Costi gravanti sui premi ricorrenti ed aggiuntivi

Premio	Spese di emissione	Commissione d'ingresso
>=900,00 Euro		3,0 %

Esempio

Premio ricorrente: 5.000,00 Euro

Capitale acquisito: 4.850,00 Euro

8.1.2. Costi per riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto, sia totale che parziale.

Il valore del riscatto totale è pari alla Riserva Matematica rivalutata, calcolata all'ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la sede della Compagnia. La misura annua di rivalutazione, da applicare per il calcolo dell'ulteriore rivalutazione nell'anno in corso (a partire dal primo gennaio oppure da una data successiva in presenza di nuovi versamenti di premi) fino alla data di calcolo della Riserva Matematica, è quella che si ottiene secondo le modalità di cui all'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione, utilizzando l'80% del rendimento annuo ultimo certificato, al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari all'1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Esempio

Tasso Rendimento BAP Gestione: 4%

Aliquota retrocessione: 80%

Minimo trattenuto: 1,5%

Tasso annuo di rivalutazione: 1,7%

Non ci sono costi per i riscatti parziali.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Compagnia trattiene, sul rendimento annuo conseguito dalla gestione interna separata, "BAP GESTIONE" una percentuale, come indicato nella tabella seguente:

Tabella 3. Percentuale trattenuta dalla Compagnia sul rendimento

Capitale assicurato	Rendimento della Gestione Separata	% trattenuta sul rendimento
qualsiasi	qualsiasi	1,5%

9. Misura e modalità di eventuali sconti

Non previsti.

10. Regime fiscale

Fiscalità dei premi: i premi non sono soggetti ad imposta sulle Assicurazioni.

Fiscalità delle prestazioni: le prestazioni previste da una polizza assicurativa finanziaria, dispongono del presente trattamento fiscale:

A) in caso di decesso dell'Assicurato, le somme liquidate ai Beneficiari non sono soggette ad alcuna tassazione IRPEF;

B) in caso di vita dell'Assicurato,

- per le somme corrisposte in forma di capitale (riscatto totale o parziale) i rendimenti sono soggetti, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5%;
- nel caso di esercizio di opzione di rendita, i rendimenti finanziari andranno assoggettati a tassazione ai sensi dell'Art. 42, comma 4, del TUIR all'atto dell'opzione in rendita e, successivamente, le somme corrisposte in forma di rendita vitalizia saranno soggette a tassazione esclusivamente per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari ai sensi dell'Art. 41, comma 1, lett. g-quinquies, del TUIR.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento

Il contratto si intende concluso, nel momento in cui il Contraente ha sottoscritto la Proposta/Polizza predisposta dalla Compagnia. La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il primo premio sia stato pagato, il giorno di sottoscrizione del contratto da parte del Contraente. Dunque la data di decorrenza del contratto coincide con il giorno di sottoscrizione del contratto stesso, sempreché il premio di sottoscrizione sia stato pagato.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Fatta salva la possibilità che il Contraente ha di esercitare il diritto di riscatto di cui all'Art. 7 delle Condizioni di assicurazione ed al successivo paragrafo 13 della presente Nota, il contratto si risolve solo per morte dell'Assicurato trattandosi di una polizza a vita intera che prevede come durata la durata della vita umana. Il Contraente ha tuttavia la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto di riscatto sulle prestazioni assicurate in vigore; in tal caso le prestazioni assicurate rimangono in vigore relativamente ai premi versati.

Il Contraente ha inoltre facoltà, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo, di riattivare il pagamento dei premi, cambiando anche, volendo, la periodicità delle rate, da una successiva data di ricorrenza del premio, purché la richiesta pervenga alla Sede Amministrativa della Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza stessa.

Non ci sono costi né penalizzazioni per la sospensione e la riattivazione del premio.

13. Riscatto

Trascorso il primo anno dalla data di decorrenza della polizza, il Contraente può chiedere alla Compagnia, a mezzo raccomandata A/R o tramite richiesta scritta inviata tramite le filiali collocatrici, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta stessa presso la Sede Amministrativa della Compagnia.

Per data di ricezione della richiesta si intende l'arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di

liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari alla Riserva Matematica rivalutata, calcolata all'ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la sede della Compagnia.

La misura annua di rivalutazione, da applicare per il calcolo dell'ulteriore rivalutazione nell'anno in corso (a partire dal primo gennaio, oppure, da una data successiva in presenza di nuovi versamenti di premi) fino alla data di calcolo della Riserva Matematica, è quella che si ottiene secondo le modalità di cui all'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione, utilizzando l'80% del rendimento annuo ultimo certificato al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari all'1,5%, a titolo di commissione di gestione (cfr. anche il precedente punto 8.1.2).

Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore ai premi versati.

Per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto, si rinvia al Progetto esemplificativo della sezione F.

Inoltre si precisa che i valori puntuali, saranno contenuti nel Progetto personalizzato che la Compagnia si impegna a consegnare al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Ferma restando la facoltà di esercitare il diritto di riscatto sopra citato, il Contraente, trascorso il primo anno dalla data di decorrenza della polizza, può richiedere alla Compagnia di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data (riscatto parziale).

L'importo minimo riscattabile è pari a 1.000,00 Euro. I riscatti parziali sono possibili purché l'importo del capitale assicurato residuo risulti non inferiore a 1.500,00 Euro, per tale ragione in difetto di tali condizioni non è possibile esercitare il diritto di riscatto parziale.

In fase di sottoscrizione, per importi sottoscritti pari o superiori a 30.000,00 Euro, è facoltà del Contraente di scegliere tra le due modalità di riscatto parziale: **cedola annuale** oppure un **riscatto programmato annuo** di un importo fisso. Quindi il Contraente può richiedere la liquidazione annuale della cedola netta (rendimento ultimo certificato della gestione interna separata BAP Gestione al netto del minimo trattenuto di percentuale fissa pari all'1,5%, a titolo di commissione di gestione) o un importo fisso ogni anno; entrambe le modalità devono sempre rispettare le condizioni previste in precedenza, ovvero, importo minimo riscattabile pari a 1.000,00 Euro e importo del capitale assicurato residuo non inferiore a 1.500,00 Euro.

La modalità scelta può essere in seguito modificata, e nel caso del riscatto annuo fisso programmato anche nell'importo da riscattare.

La data in cui la Compagnia liquiderà la cedola annuale è il 31 marzo di ogni anno, purché la richiesta pervenga alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ma qualora l'importo della cedola maturata non abbia raggiunto l'importo minimo riscattabile di 1.000,00 Euro, la Compagnia, informandone il

Contraente, non provvederà alla liquidazione della cedola ma sarà differita all'anno successivo. La cedola da riscattare deve essere calcolata su un anno solare intero, pertanto, il primo riscatto della cedola può avvenire solo dopo che sia trascorso un anno solare intero dalla decorrenza della polizza. In caso di il riscatto programmato di un importo annuo fisso, la cadenza del pagamento di tale importo sarà sempre il 31 marzo di ogni anno, purché la richiesta pervenga alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per ottenere informazioni sulle modalità di richiesta e lo stato del riscatto il Contraente si può rivolgere al Servizio Gestione e Portafoglio di BancAssurance Popolari S.p.A. Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma Tel. 0642045841 Fax 0642045832; per informazioni sui valori di riscatto l'ufficio di riferimento è il Servizio Attuariale di BancAssurance Popolari S.p.A. Via Francesco De Sanctis, 11– 00195 Roma Tel.0642045849 Fax 0642045831.

In ogni caso l'indirizzo di posta elettronica, a cui inviare le proprie richieste, è : riscatti@bancassurance.it.

14. Revoca della proposta

Il diritto di revoca non è previsto in quanto si utilizza un modello di Proposta/Polizza.

Comunque è garantita la facoltà di ripensamento del Contraente tramite l'esercizio del diritto di recesso (vedi paragrafo seguente).

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto.

In alternativa, e sempre nel termine indicato, il Contraente può esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con la deduzione delle spese connesse all'emissione del contratto pari a 25,00 Euro, di cui al punto 8.1.1.

Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'elenco completo dei documenti, che gli aventi diritto devono consegnare alla Compagnia per ottenere il pagamento del capitale assicurato, è riportato all'Art. 9 delle Condizioni di assicurazione.

In ogni caso, verificata l'esistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della documentazione completa nel caso di decesso

dell'Assicurato o in caso di liquidazione, alla data di domanda di riscatto. Scaduto tale termine, saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di sconto a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente stesso o dai Beneficiari.

Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 del Codice Civile).

17. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili.

Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Diritto proprio del Beneficiario

In conformità all'Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per il fatto di essere stato designato, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme versate in seguito al decesso dell'Assicurato non entrano a far parte dell'asse ereditario di quest'ultimo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923, comma 1, del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutte le comunicazioni relative sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico all'Ufficio Legale di BancAssurance Popolari S.p.A., Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma, oppure inviati via fax al numero 06.42.045.831 o mediante e-mail a: reclami@bancassurance.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.745 o 06.42.133.353 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l'operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell'ISVAP

i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

BancAssurance Popolari S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde 800.663.377.

20. Ulteriore informativa disponibile

BancAssurance Popolari S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata "BAP GESTIONE" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tutta la documentazione suddetta sarà disponibile anche sul sito internet della Compagnia: www.bancassurance.it.

21. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna inoltre a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, ovvero entro 60 giorni dal 31dicembre, data prevista per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento (con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento);
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Si precisa che, fatte salve diverse indicazioni comunicate dal Cliente alla Compagnia per iscritto, la Compagnia invia le proprie comunicazioni all'indirizzo che il Contraente comunica alla Banca come indirizzo di domiciliazione postale.

22. Comunicazioni del Contraente alla società

Fermo restando quanto precisato al punto precedente, al fine di permettere alla Compagnia una puntuale informativa in corso di contratto il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia qualsiasi variazione di indirizzo.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di relazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione pari al 100%, come da Condizioni di assicurazione, e si sottrarrà la commissione di gestione dell'1.5%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito

prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti.

rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A. TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 0%;
- Commissione annua di gestione: 1,5% (minimo trattenuto);
- Premio iniziale: 2.500,00 Euro;
- Premio ricorrente: 2.500,00 Euro;
- Caricamento: 3%;
- Spese di emissione del contratto: 25,00 Euro (ricompresi nel caricamento percentuale);
- Età dell'Assicurato: indifferente;
- Durata: 15;
- Sesso dell'Assicurato: indifferente.

Anno	Premio unico lordo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato in caso di morte (inizio anno)	Capitale assicurato in caso di morte (fine anno)	Prestazione assicurata (fine anno)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	2.500,00	2.500,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	
2	2.500,00	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
3	2.500,00	7.500,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00
4	2.500,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5	2.500,00	12.500,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
6	2.500,00	15.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
7	2.500,00	17.500,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00
8	2.500,00	20.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
9	2.500,00	22.500,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00
10	2.500,00	25.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
11	2.500,00	27.500,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00
12	2.500,00	30.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
13	2.500,00	32.500,00	31.525,00	31.525,00	31.525,00	31.525,00
14	2.500,00	35.000,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
15	2.500,00	37.500,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà non avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, tenuto conto della commissione di gestione che è a prescindere del tasso garantito.

B. IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO


- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 0%;
- Commissione annua di gestione: 1,5%;
- Aliquota di retrocessione: 100%;
- Tasso di rendimento retrocesso: 4%;
- Premio iniziale: 2.500,00 Euro;
- Premio ricorrente: 2.500,00 Euro;
- Caricamento: 3%;
- Spese di emissione del contratto: 25,00 Euro (ricompresi nel caricamento percentuale);
- Et  dell'Assicurato: indifferente;
- Durata: 15;
- Sesso dell'Assicurato: indifferente.

Anno	Premio unico lordo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato in caso di morte (inizio anno)	Capitale assicurato in caso di morte (fine anno)	Prestazione assicurata (fine anno)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	2.500,00	2.500,00	2.425,00	2.466,23	2.485,63	
2	2.500,00	5.000,00	4.910,63	4.994,11	5.033,39	4.994,11
3	2.500,00	7.500,00	7.458,39	7.585,18	7.644,85	7.585,18
4	2.500,00	10.000,00	10.069,85	10.241,04	10.321,60	10.241,04
5	2.500,00	12.500,00	12.746,60	12.963,29	13.065,26	12.963,29
6	2.500,00	15.000,00	15.490,26	15.753,60	15.877,52	15.753,60
7	2.500,00	17.500,00	18.302,52	18.613,66	18.760,08	18.613,66
8	2.500,00	20.000,00	21.185,08	21.545,23	21.714,71	21.545,23
9	2.500,00	22.500,00	24.139,71	24.550,08	24.743,20	24.550,08
10	2.500,00	25.000,00	27.168,20	27.630,06	27.847,41	27.630,06
11	2.500,00	27.500,00	30.272,41	30.787,04	31.029,22	30.787,04
12	2.500,00	30.000,00	33.454,22	34.022,94	34.290,57	34.022,94
13	2.500,00	32.500,00	36.715,57	37.339,74	37.633,46	37.339,74
14	2.500,00	35.000,00	40.058,46	40.739,45	41.059,92	40.739,45
15	2.500,00	37.500,00	43.484,92	44.224,17	44.572,05	44.224,17

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

BancAssurance Popolari S.p.A.   responsabile della veridicit  dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Il rappresentante legale
Emanuele Marsiglia
Direttore Generale**



TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa.

2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9).

3) CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autorità personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato stesso.

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

6) DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42 04 58 32, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.

9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BancAssurance Popolari S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo, e sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11- 00195 Roma. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE

“SCACCO MATTO AL FUTURO”

Art. 1 – Prestazioni Assicurate

In base al presente contratto, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari, alla morte dell'Assicurato, il valore acquisito corrispondente alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi già corrisposti alla data di liquidazione.

La prestazione inizialmente assicurata, derivante dalla corresponsione del premio alla sottoscrizione decurtato dei costi di contratto di cui all'Art. 5, è indicata nella lettera di benvenuto.

Il 31 dicembre di ogni anno solare, le prestazioni assicurate, acquisite con il pagamento dei premi, verranno rivalutate nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo Art. 6. Per la prestazione assicurata acquisita nell'arco dell'anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata *pro-rata temporis* a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'anno, la rivalutazione delle prestazioni assicurate verrà effettuata *pro-rata temporis*:

- *per i contratti stipulati antecedentemente all'anno del decesso*: a partire dal 1° gennaio dell'anno del decesso fino all'ultimo giorno del mese precedente la data del decesso, per la parte di capitale assicurato proveniente dai premi versati, al netto dei caricamenti e con le rivalutazioni acquisite, in epoche antecedenti all'anno del decesso, e a partire dalla rispettiva data di decorrenza fino all'ultimo giorno del mese precedente il decesso in caso di versamenti di nuovi premi nell'anno in corso;
- *per i contratti stipulati nell'anno del decesso*: a partire dalla data di decorrenza contrattuale fino all'ultimo giorno del mese precedente la data del decesso e, in caso di versamenti di nuovi premi nell'anno in corso, dalla rispettiva data di decorrenza sempre fino all'ultimo giorno del mese precedente il decesso.

In tali casi la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene secondo le modalità previste all'Art. 6 ed utilizzando l'80% del rendimento annuo ultimo certificato al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Art. 2– Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'Assicurazione e durata

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente sottoscrive la Proposta/Polizza predisposta dalla Compagnia. La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il primo premio sia stato

pagato, il giorno di sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

Dunque la data di decorrenza del contratto coincide con il giorno di sottoscrizione del contratto stesso a condizione che il premio sia stato pagato.

La durata del contratto coincide con la vita intera dell'Assicurato.

Art. 3–Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto.

In alternativa, e sempre nel termine indicato, il Contraente può esercitare il diritto di recesso presentando comunicazione, alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso presso la Sede Amministrativa della Compagnia, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, la Compagnia provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con la deduzione delle spese connesse all'emissione del contratto pari a 25,00 Euro, di cui al punto 8.1.1. della Nota informativa.

Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

Art. 4– Premi

Le prestazioni assicurate, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il relativo premio alla sottoscrizione. L'importo del premio ricorrente, pattuito alla stipula del contratto, è indicato nella polizza.

Il primo dei premi ricorrenti (premio iniziale), di importo minimo di 900,00 Euro, è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto, mentre gli altri devono essere corrisposti ad ogni successiva ricorrenza del premio ricorrente, secondo la periodicità indicata in polizza e per la durata stabilita, ma in nessun caso dopo il decesso dell'Assicurato.

Il premio potrà essere pagato con periodicità mensile, trimestrale, semestrale e annuale, senza alcun costo aggiuntivo. L'importo minimo mensile, trimestrale, semestrale e annuo del premio è rispettivamente pari a 75 Euro, 225,00 Euro, 450,00 Euro e 900,00 Euro.

La decorrenza della polizza e la sua ricorrenza annuale coincidono con la decorrenza e la ricorrenza del primo versamento (premio iniziale).

Il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto di riscatto sulle prestazioni assicurate in vigore; ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento degli stessi da una successiva data di ricorrenza del premio. Il Contraente ha facoltà di chiedere la modifica dell'importo e della ricorrenza del premio ricorrente pattuito.

Tale domanda deve pervenire alla Compagnia BancAssurance Popolari S.p.A., Via Francesco De Sanctis, 11- 00195 Roma, almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del pagamento del premio.

Ogni pagamento deve essere effettuato a favore della Compagnia mediante:

- Bonifico bancario o Addebito in c/c per il premio alla sottoscrizione e per i versamenti aggiuntivi;
- Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.) per i premi di rata.

In caso di estinzione del c/c bancario presso la Banca Distributrice, il Contraente, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto assicurativo, potrà effettuare il pagamento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi tramite diverso istituto di credito, facendo accreditare i successivi premi mediante bonifico bancario a favore di BancAssurance Popolari S.p.A. sul c/c n. 25142 ABI 05390 CAB 03201, presso Banca Etruria, sede di Roma, Via Uffici del Vicario, 451 - 00186 Roma, con l'indicazione nella causale del bonifico del numero di polizza e del nominativo del Contraente.

Il Contraente può effettuare il versamento dei premi unici aggiuntivi anche in data diversa dalla ricorrenza di polizza, con un minimo di 900,00 Euro.

Art. 5- Caricamenti

Le commissioni di ingresso (caricamenti) applicate sul premio versato alla sottoscrizione, sui premi ricorrenti e sugli eventuali versamenti aggiuntivi, sono pari al 3%. Sul premio versato alla sottoscrizione nelle commissioni di ingresso è ricompreso anche un costo a titolo di spese di emissione del contratto, pari a 25,00 Euro.

Art. 6 – Modalità di rivalutazione del capitale

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate.

A tale fine la Compagnia gestirà secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione interna separata “BAP GESTIONE”, che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni assicurate acquisite in vigore al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto sottraendo dal rendimento retrocesso dalla Compagnia, ottenuto applicando un'aliquota di retrocessione del 100% al

rendimento della gestione separata “BAP Gestione”, una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dell'1,5% annuo, a titolo di commissioni di gestione.

Il 31 dicembre di ogni anno le prestazioni assicurate acquisite e maturate saranno rivalutate mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva Matematica costituitasi a tale scopo. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione che è uguale al rendimento annuo dichiarato moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, come stabilito dal precedente comma.

Ogni rivalutazione viene quindi applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il rendimento della gestione interna separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Compagnia e reso noto al Contraente mediante comunicazione scritta e pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

Il Contraente ha altresì facoltà di richiedere in ogni tempo il rendimento della gestione interna separata e il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

Art. 7 – Riscatto

Art.7.1 – Riscatto totale

Nel corso della durata contrattuale, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Compagnia, a mezzo raccomandata A/R o tramite richiesta scritta inviata tramite le filiali collocatrici, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per data di ricezione della richiesta si intende l'arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite la filiale collocatrice.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, è pari alla Riserva Matematica rivalutata calcolata all'ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la Sede Amministrativa della Compagnia.

La misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo dell'ulteriore rivalutazione nell'anno in corso (a partire dal primo gennaio, oppure, da una data successiva in presenza di nuovi versamenti di premi) fino alla data di calcolo della Riserva Matematica, è quella che si ottiene secondo le modalità di cui all'Art. 6 ed utilizzando l'80% del rendimento annuo ultimo certificato al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Nessuna spesa viene applicata sui riscatti totali, ferma restando l'applicazione del minimo trattenuto in misura pari al 1,5%, a titolo di commissione di gestione. Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore ai premi versati.

Art. 7.2 – Riscatto parziale

E' data facoltà al Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, di riscattare solo in parte il capitale maturato, per un importo comunque non inferiore a 1000,00 Euro.

I riscatti parziali sono possibili purché l'importo del capitale assicurato residuo risulti non inferiore a 1.500,00 Euro.

In fase di sottoscrizione, per importi sottoscritti pari o superiori a 30.000,00 Euro, è facoltà del Contraente di scegliere tra le due modalità di riscatto parziale: **cedola annuale** oppure un **riscatto annuo programmato** di importo fisso, e quindi il Contraente può richiedere la liquidazione annuale della cedola netta (rendimento ultimo dichiarato della gestione interna separata BAP Gestione al netto del minimo trattenuto fissato all'1,5%, a titolo di commissione di gestione) o un importo fisso ogni anno; entrambe le modalità devono sempre rispettare le condizioni previste in precedenza, ovvero importo minimo riscattabile pari a 1.000,00 Euro e importo del capitale assicurato residuo non inferiore a 1.500,00 Euro.

La modalità scelta può essere in seguito modificata, e nel caso del riscatto annuo programmato anche nell'importo da riscattare.

La data in cui la Compagnia liquiderà la cedola annuale è il 31 marzo di ogni anno, purché la richiesta pervenga alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ma qualora l'importo della cedola maturata non abbia raggiunto l'importo minimo riscattabile di 1.000,00 Euro, la Compagnia, informandone il Contraente, non provvederà alla liquidazione della cedola ma sarà differita all'anno successivo. La cedola da riscattare deve essere calcolata su un anno solare intero, pertanto, il primo riscatto della cedola può avvenire solo dopo che sia trascorso un anno solare intero dalla data di decorrenza della polizza. In caso di riscatto annuo programmato di un importo annuo fisso, la cadenza del pagamento di tale importo sarà sempre il 31 marzo di ogni anno, purché la richiesta pervenga alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Nessuna spesa viene applicata sui riscatti parziali, ferma restando l'applicazione del minimo trattenuto in misura pari al 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Art. 8 – Opzioni

Il Contraente può scegliere di convertire il valore di riscatto, purché l'età dell'Assicurato sia inferiore a 70 anni alla data di richiesta, in una delle seguenti forme:

1. *opzione da capitale in rendita vitalizia*: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
2. *opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia*: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;

3. *opzione da capitale in rendita reversibile*: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore del sopravvissuto designato e fino a che quest'ultimo è in vita.

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto al Contraente con la lettera di benvenuto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La Compagnia, inoltre, si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 9 – Pagamenti della Compagnia

Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l'originale di polizza e gli eventuali allegati e un documento di identità valido, relativo all'avente diritto alla prestazione.

Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di sinistro è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l'originale di polizza, gli eventuali allegati, un documento di identità valido, relativo all'avente diritto alla prestazione, e la seguente documentazione cartacea:

a) Sinistro per morte naturale dell'Assicurato:

1. certificato di morte dell'Assicurato, con l'indicazione della data di nascita;
2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
Su richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
3. atto notorio attestante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi, ovvero dare atto dell'eventuale rinuncia all'eredità. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. Nel caso di rinuncia all'eredità dovrà essere fornita copia del relativo atto formale;

b) Sinistro per morte violenta dell'Assicurato: (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale (punto a), occorre consegnare anche la copia del verbale

redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1. originale di polizza

L'originale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici, o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta determini la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro).

2. minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con espresso esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3. parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Per gli importi rilevanti è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4. vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

5. riscatto successivo alla morte del Contraente.

Per le polizze che prevedono quale Contraente una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà documentare lo stato successorio del Contraente stesso mediante atto notorio con produzione, se esistente, della copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento (vedere lettera a), trasmettendo, inoltre, il certificato di morte dell'intestatario della polizza. In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, tanto di quelli designati per il caso di esistenza in vita dell'Assicurato, quanto di quelli indicati per il caso di premorienza di questo ultimo, sempre che detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta. Per la

liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6. consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d. lgs. n. 196/2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la Compagnia.

Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità.

In ogni caso, verificata l'esistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della documentazione completa, in caso di decesso dell'Assicurato, o dalla data di ricezione della richiesta del riscatto, in caso di liquidazione. Scaduto tale termine, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente stesso o dai Beneficiari.

Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità.

Art. 10 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) se, nel caso di decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento.

Art. 11 – Cessione, pegno e vincolo

Cessione - Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile. Il Contraente dovrà preventivamente comunicare

alla Compagnia l'intenzione di cedere il contratto al fine di consentire alla Compagnia stessa e/o alla Banca Distributrice l'assolvimento nei confronti dell'eventuale cessionario, degli obblighi previsti dalla normativa di settore. La cessione è efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art.1409 del Codice Civile.

Pegno – Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno, accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che le spettano nei confronti del Contraente originario in base al seguente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 2805 del Codice Civile.

Vincolo – Le somme assicurate possono essere vincolate. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta della costituzione di vincolo, accompagnata dalla dichiarazione di assenso del Beneficiario irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve annotare la sussistenza del vincolo su polizza o appendice

Art. 12 – Legislazione applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili.

Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 13 – Foro Competente

Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è in via esclusiva il luogo di residenza o domicilio, a scelta, del Contraente o degli aventi diritto alla prestazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO “BAP GESTIONE”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome Fondo “BAP Gestione”.

Art. 2

Nel Fondo “BAP GESTIONE” confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla Vita e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo stesso.

Il patrimonio della gestione separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Banca Etruria o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti nella misura massima del 20%.

La gestione Fondo si attiene alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3

Il rendimento annuo del Fondo “BAP GESTIONE” viene calcolato al termine di ciascun anno solare, con riferimento al “periodo di osservazione” costituito dall’anno stesso e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel periodo preso in considerazione.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli, della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore d’iscrizione nel Fondo.

Art. 4

Il rendimento annuo del Fondo viene attribuito alle polizze alla fine di ogni anno solare, secondo le modalità previste nelle Condizioni di assicurazione.

Art. 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo “BAP GESTIONE”, al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo “BAP GESTIONE” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Art. 6

La gestione del Fondo “BAP GESTIONE” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno e viene rilasciata prima del 31 gennaio seguente, data in cui la Compagnia dichiara e applica il rendimento di cui sopra. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.

Art. 7

La Compagnia si riserva di apportare al precedente Art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di variazioni nella vigente legislazione fiscale.

GLOSSARIO

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE

“SCACCO MATTO AL FUTURO”

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione interna separata “BAP GESTIONE” degli investimenti che la Compagnia riconosce al Contraente.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa.

Banca distributrice: la Banca che ha ricevuto mandato dalla Compagnia per la distribuzione dei suoi prodotti, attraverso i propri canali distributivi.

Beneficiario(i): persona/e fisica/che o giuridica/e designata/e dal Contraente che riceverà/anno le somme assicurate dalla Compagnia.

Capitale assicurato: prestazione erogata dalla Compagnia al verificarsi dell'evento assicurato.

Capitale inizialmente acquisito: importo di capitale acquisito proveniente dal versamento di ciascun premio, al netto dei caricamenti.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. Per il premio di sottoscrizione il caricamento comprende le spese di sottoscrizione.

Cedola annuale: ammontare della rivalutazione che viene liquidato annualmente se il Contraente ne fa richiesta.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tale atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: società autorizzata all'esercizio dell'attività con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie è *BancAssurance Popolari S.p.A.* (BAP).

Composizione della gestione interna separata “BAP GESTIONE”: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.

Conclusione del contratto: il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente sottoscrive la Proposta/Polizza predisposta dalla Compagnia

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica che firma il contratto con la Compagnia, si impegna al versamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi e dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Data di ricezione della richiesta: si intende la data di arrivo, presso la Sede Amministrativa della Compagnia, di tutta la documentazione cartacea necessaria per l'apertura delle pratiche di richiesta effettuate dall'avente diritto.

Tale data viene apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite le filiali collocatrici.

Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata negli ultimi cinque anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "BAP GESTIONE", l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Scheda sintetica; Nota informativa; Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata; Glossario; Modulo di Proposta/Polizza.

Gestione interna separata o speciale "BAP GESTIONE": fondo appositamente creato da BancAssurance Popolari S.p.A. e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dal Contraente. Dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata e dall'aliquota di retrocessione, pari all'100%, al lordo della commissione mensile di gestione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute al Contraente o al/i Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ai sensi dell'Art. 1923, comma 1, del Codice Civile.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP, pari al 4%, per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera di Benvenuto: comunicazione che la Compagnia invia al Contraente ad ogni sottoscrizione di polizza.

Liquidazione: pagamento al/i Beneficiario/i della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di riscatto.

Minimo trattenuto: percentuale del rendimento della gestione separata trattenuta dalla Compagnia per far fronte alle spese di gestione del contratto.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla

Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.

Opzione: la possibilità, da parte del Contraente, di richiedere, in alternativa alla liquidazione del capitale, una diversa modalità di percepire la prestazione.

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: conversione del valore di riscatto in una rendita rivalutabile pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia: conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile: conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione interna separata, coincidente con l'anno solare.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza di assicurazione sulla vita: contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al/i Beneficiario/i un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Polizza rivalutabile: contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti nella gestione interna separata "BAP GESTIONE".

Premio alla sottoscrizione: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto, a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio frazionato: parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute.

Premio unico ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del contratto, in cui ciascuno premio concorre a definire, indipendente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prestazione assicurata: importo di capitale acquisito proveniente dal versamento di ciascun premio, al netto dei caricamenti.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, pari al 4%, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al Contraente.

Proposta/Polizza: modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione interna separata "BAP GESTIONE": riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.

Recesso: diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, al fine di tutelare facoltà di ripensamento del Contraente.

Regolamento della gestione interna separata "BAP GESTIONE": l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione interna separata.

Rendiconto annuale della gestione interna separata "BAP GESTIONE": riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione interna separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto.

R.I.D. (Rimessa Interbancaria Diretta): autorizzazione permanente concessa dall'Assicurato alla Compagnia per l'addebito automatico sul conto corrente dell'incasso dei premi.

Riscatto parziale del contratto: è il diritto del Contraente di chiedere, nel corso della durata contrattuale, la corresponsione anticipata di una parte delle prestazioni assicurate, rimanendo in essere la polizza per la parte residua.

Riscatto totale del contratto: è il diritto del Contraente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale.

Riserva Matematica: importo accantonato dalla Compagnia per far fronte ai suoi obblighi contrattuali futuri.

Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno al capitale assicurato sulla base del rendimento realizzato dal Fondo "BAP GESTIONE", cui è collegato il contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali

caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione interna separata "BAP GESTIONE" a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato (ovvero il decesso dell'Assicurato) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Società di Revisione: società diversa dalla Compagnia che controlla e certifica i risultati della gestione interna separata, è PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI), Italia.

Sospensione del pagamento dei premi: facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto di riscatto sulle prestazioni assicurate in vigore.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto

Tassazione ordinaria: determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso annuo di rivalutazione: è il tasso di rendimento retrocesso al netto del minimo trattenuto.

Tasso di rendimento retrocesso: tasso annuo di rendimento della gestione separata moltiplicato per l'aliquota di retrocessione.

Tasso tecnico: rendimento finanziario annuo e composto, pari all'0%, che la Compagnia riconosce nel calcolare la prestazione assicurata iniziale.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l'Euro.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

**Data ultimo aggiornamento 10/07/2009
MOD. 4SR00004BPMA**

COD.INTERMEDIARIO

COD. AGENZIA

COD. PROMOTORE

CONVENZIONE

RAMO

PRODOTTO

VERSIONE

NUMERO PROPOSTA POLIZZA

CONTRAENTE

Cognome e Nome:

Comune di nascita:

Professione:

Indirizzo:

Comune:

Prov:

Sesso:

C.A.P.:

Codice Fiscale:

Data di nascita:

ramo di attività:

Provincia:

Cab. Comune:

Età

Sottogruppo:

Cod. Paese:

Rappresentante legale (se Contraente persona giuridica)

Cognome e Nome:

Comune di nascita:

Professione:

Indirizzo:

Comune:

Prov:

Sesso:

C.A.P.:

Codice Fiscale:

Data di nascita:

ramo di attività:

Provincia:

Cab. Comune:

Età

Sottogruppo:

Cod. Paese:

Assicurato (se diverso dal Contraente)

Cognome e Nome:

Comune di nascita:

Professione:

Indirizzo:

Comune:

Prov:

Sesso:

C.A.P.:

Codice Fiscale:

Data di nascita:

ramo di attività:

Provincia:

Cab. Comune:

Età

Sottogruppo:

Cod. Paese:

BENEFICIARI

CONCLUSIONE E DECORRENZA CONTRATTO

A condizione che il premio sia stato pagato, il contratto entra in vigore nel giorno della sua conclusione coincidente con la data di sottoscrizione del modulo di proposta/polizza da parte del Contraente.

PREMIO

Premio lordo:

Data decorrenza:

Premio di rata:

Data scadenza:

Rateazione prescelta:

Tipo Premio:

Stato rateazione:

Caricamento:

Premio netto:

Spese di emissione:

SOMME ASSICURATE

Come da Condizioni di assicurazione.

DATI IDENTIFICATIVI

Documento di riconoscimento N.

Ente emittente:

Luogo e data di sottoscrizione:

Tipo:

Luogo e Data emissione:

BancAssurance Popolari SpA

COLLOCATORE

(firma)

CONTRAENTE

(firma)

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

(firma)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnate e riportate. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi del D. LGS n. 231 del 2007.

Inoltre ai sensi degli articoli 1341-1342 del C.C., il Contraente e l'Assicurato dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Diritto di Recesso – Premio – Caricamenti - Riscatto - Modalità di rivalutazione del Capitale

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

(firma)

CONTRAENTE

(firma)

Conflitti di interesse:

CONTRAENTE

(firma)

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto la Fascicolo Informativo e il prospetto personalizzato redatto in conformità ai requisiti previsti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Mod. _____) e gli allegati 7A e 7B.

CONTRAENTE

(firma)

MODALITA' DI PAGAMENTO: il sottoscritto Contraente autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente il premio relativo alla presente polizza.

Euro _____ c/c di addebito ABI _____ CAB _____ C/C _____

CONTRAENTE

(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 della legge N. 196/03 riportata nella Nota Informativa, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 37, 43, 44 e 45 della legge 30 giugno 2003, n. 196,

acconsento/iamo

al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) e B), della predetta informativa e obbligatori per legge al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)

acconsento/iamo (*)

al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A), B), della predetta informativa per finalità d'informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi
al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)

(*) ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di informazione commerciale, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

Luogo e data di sottoscrizione _____

CONTRAENTE (firma)	ASSICURATO(se diverso dal Contraente) (firma)
------------------------------	---

Parte Riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Promotore/Dipendenza	cognome-nome ABI-CAB	Codice/NDG
FIRMA facente fede dell'identificazione dei firmatari		

BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, 11 - 00195 ROMA Tel. 06.4204581 - Fax 06.42045832 - C.F. e P.IVA 01652770510 - Capitale Sociale € 26.000.000 i.v. - Registro Imprese di Arezzo n. 14240 / 2000 - R.E.A di Arezzo n. 128879
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) - Iscritta alla Sezione I dell'Albo dell'Imprese al n. 1.00139
<http://www.bancassurance.it> - E-mail : info@bancassurance.it - numero verde 800.66.33.77

